



CORTE DEI CONTI

SEGRETERIA I SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

**IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE I SEGUENTI PROVVEDIMENTI FIRMATI
DIGITALMENTE:**

DOCUMENTO 1) provvedimento oggetto della correzione: SENTENZA N. 84/2025,
pubblicata in data 11/06/2025.

DOCUMENTO 2) provvedimento di correzione: DECRETO N. 1/2025, pubblicato in data
23/07/2025.

Per il Dirigente (dott. Massimo Biagi)
Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Cristina Giuliano



CRISTINA
GIULIANO
CORTE DEI CONTI
23.07.2025 15:04:25
GMT+02:00



84/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Natale LONGO	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello in materia di responsabilità iscritti al n. **60959**

del ruolo generale, proposti da:

- **Procura regionale per il Veneto presso la Corte dei conti,**
- **Procura generale presso la Corte dei conti**

-appellanti e appellate in via incidentale

contro

DE DONATIS Claudio, nato a Napoli l'8 marzo 1957, c.f. DDNCLD57C08F839B, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Pavanini, c.f. PVNNDR52R20L736X, pec andrea.pavanini@venezia.pecavvocati.it e Valeria Zambardi, c.f. ZMBVLR68A62H501C, pec valeria.zambardi@venezia.pecavvocati.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso il loro studio in

Venezia, Dorsoduro 3488/U ora trasferito in Rio Terà dei Pensieri,
Santa Croce 365/B, come da delega in atti,

-appellato e appellante in via incidentale

avverso

la sentenza n. 13/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per il
Veneto, depositata il 16 marzo 2023 e notificata il 5 maggio 2023.

VISTI gli appelli, gli atti e i documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 16 maggio 2025, con l'assistenza
del segretario d'udienza dott. Antonio Sauchelli, il relatore cons.
Fabio Gaetano Galeffi, il V.P.G. Antongiulio Martina e l'avv. Valeria
Zambardi, per De Donatis Claudio.

Svolgimento del processo

Con atto notificato alle controparti il 16 giugno 2023 e depositato in
segreteria in pari data, la Procura regionale per il Veneto ha
impugnato la sentenza n. 13/2023 emessa dalla Sezione territoriale,
che ha respinto la domanda giudiziale promossa dalla stessa
Procura erariale nei confronti di De Donatis Claudio.

Successivamente, con atto del 15 settembre 2023, depositato in
segreteria il 23 successivo, De Donatis Claudio ha impugnato in via
incidentale la sentenza stessa.

In relazione ai fatti per cui si controverte, mediante atto di citazione
del 2 febbraio 2022, la Procura regionale per il Veneto ha contestato
a: 1) De Donatis Claudio, quale Direttore della Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione della Regione
Veneto, 2) Consorzio Pedemontana Veneta e Colli - Consorzio

Regionale di Promozione Turistica, 3) Astuni Roberto, ex Presidente p.t. del medesimo Consorzio, una ipotesi di danno erariale per l'importo di euro 80.050,47 derivante dalla liquidazione, ritenuta illegittima, di un contributo regionale in favore del Consorzio Pedemontana Veneta e Colli che sarebbe stato erogato in assenza di idonea documentazione, in relazione a quanto previsto dal Bando per l'accesso a contributi regionali al sostegno dell'attività commerciale dei Consorzi di Imprese Turistiche, ai sensi della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", articolo 42 comma 4, bando approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2548 del 23 dicembre 2014, in B.U.R. n. 4 del 9 gennaio 2015, oltre che in assenza dei requisiti previsti dall'art. 38, comma 1, lett. "c" del d. lgs. n. 163/2006, essendo il legale rappresentante dell'ente beneficiario del finanziamento un soggetto già condannato per reati finanziari.

La predetta ipotesi di danno per complessivi euro 80.050,47, in favore della Regione del Veneto, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio, è stata contestata in via principale, a titolo di dolo e solidalmente tra loro ai tre soggetti sopra indicati; in subordine, la domanda giudiziale della Procura erariale è stata rivolta in via principale ad Astuni Roberto ed al Consorzio Pedemontana Veneta e Colli a titolo di dolo e, in via sussidiaria, a De Donatis Claudio a titolo di colpa grave.

La sentenza della Sezione Veneto n. 13/2023 ha dato atto che, nel corso del giudizio di primo grado, il Consorzio Pedemontana

Veneta e Colli ed Astuni Roberto hanno chiesto l'accesso al rito abbreviato, e quindi che, all'esito del decreto collegiale n. 13 del 12 ottobre 2022 della Sezione stessa, è stata emessa la sentenza n. 306 del 29 novembre 2022 per la definizione del giudizio nei confronti del Consorzio Pedemontana Veneta e Colli e di Astuni Roberto, previo versamento della somma di euro 40.000,00, pari a circa il 50% della pretesa risarcitoria.

Per quanto riguarda la posizione di De Donatis, la sentenza impugnata, dopo aver respinto l'ipotesi di cessazione della materia del contendere prospettata dal convenuto in conseguenza della definizione del giudizio con rito abbreviato nei confronti delle controparti ed aver precisato che gli effetti del rito abbreviato non hanno inciso sul dirigente De Donatis se non per i profili quantitativi, ha respinto l'eccezione di nullità della citazione per carenza del criterio di quantificazione del danno e per mancata corrispondenza tra invito e citazione; nel merito, ha ritenuto che nella condotta di De Donatis Claudio non fosse riscontrabile l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria nei confronti dello stesso.

La Procura erariale ha formulato i seguenti motivi di impugnazione: I. errore nei presupposti; mancata considerazione di elementi decisivi e travisamento dei fatti; motivazione apparente e comunque insufficiente; II. in ordine alla colpa grave, vizi della motivazione e utilizzo di presupposti errati, irrilevanti e comunque privi di qualsiasi riscontro probatorio; ed ha così concluso:

condannare l'appellato Claudio De Donatis per la responsabilità amministrativa contabile ascrittagli al risarcimento in favore della Regione Veneto dell'importo di € 40.025,23, corrispondente al 50% del danno contestato con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e complessivamente indicato in € 80.050,47 o nella somma minore o maggiore che la Sezione riterrà dovuta, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giudizio, insistendo nelle domande già proposte e non accolte in primo grado.

De Donatis Claudio ha svolto i seguenti motivi di impugnazione: I. erroneità della pronuncia in ordine al mancato accoglimento dell'istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere; II. erroneità della pronuncia in ordine al mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità e/o nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 86, comma 6, del c.g.c.; III. erroneità della pronuncia in relazione all'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per non corrispondenza con l'invito a dedurre; IV. erroneità della sentenza in relazione all'applicazione dell'art. 1, c.1 L. 20/94 come modificata dall'art. 21 del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020. L'appellante incidentale ha invocato l'applicabilità al caso di specie del sopravvenuto art. 21 del d.l. n. 76/2020, secondo cui "la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso". L'appellante incidentale ha quindi contrastato le avverse pretese della Procura erariale, contenute nell'appello

principale, ed ha richiamato le considerazioni compiute in primo grado in relazione alla mancanza di danno ed alla *compensatio lucri cum damno*. Ha quindi concluso: I. in via principale, respingersi l'impugnazione della Procura Regionale; II. in via subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale, riformarsi l'impugnata sentenza dichiarando la nullità dell'atto di citazione e/o la cessata materia del contendere. In via ulteriormente subordinata, tenersi conto di tutti gli elementi di fatto al fine di disporre la riduzione dell'addebito.

La Procura generale ha depositato le proprie conclusioni in data 24 aprile 2025, chiedendo l'accoglimento dell'appello della Procura regionale e il rigetto del gravame dell'appellante incidentale, con condanna dello stesso alle spese.

L'appellante incidentale ha insistito con memoria del 24 aprile 2025.

All'udienza del 16 maggio 2025, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sugli appelli proposti in via principale dalla Procura regionale per il Veneto nei confronti di De Donatis Claudio e, in via incidentale, da De Donatis Claudio nei confronti della Procura regionale per il Veneto e della Procura generale, avverso la sentenza n. 13/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, che ha escluso la

responsabilità di De Donatis per assenza di colpa grave.

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 184 c.g.c., il Collegio dispone la riunione dei due appelli in epigrafe, in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

Per ragioni logico-sistematiche, vanno vagliate alcune questioni, aventi carattere preliminare, introdotte dall'appellante incidentale.

Con un primo motivo di impugnazione, l'appellante incidentale ha lamentato, in particolare, che a fronte della definizione con rito agevolato della controversia nei confronti degli altri due soggetti convenuti in giudizio con il pagamento del 50% dell'importo in contestazione, il Giudice di primo grado non abbia proceduto a dichiarare l'estinzione del giudizio.

Il motivo di impugnazione è infondato, in quanto l'appellante incidentale non ha partecipato al giudizio abbreviato in primo grado e pertanto non può in alcun modo giovare della pronuncia assunta dalla Sezione territoriale nei riguardi di altri due soggetti convenuti. Non rileva in questa sede né l'entità della somma versata, né la percentuale su cui è avvenuta la definizione agevolata o la base di calcolo per la determinazione della stessa somma versata, stante la palese estraneità dell'attuale appellato in via principale al rito abbreviato.

Con un secondo motivo di impugnazione svolto dall'appellante incidentale, viene contestato, in particolare, il rigetto dell'eccezione di nullità per mancanza della quantificazione del danno e dei criteri per la sua determinazione in relazione alla condotta, nonché la

genericità nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, in quanto, secondo l'appellante incidentale, nella citazione non sarebbe dato alcun conto di quale sarebbe stata la condotta illecita tenuta dal dott. De Donatis.

Si tratta di questione che attiene essenzialmente al merito della vicenda in contestazione, e che sarà oggetto di esame nel prosieguo del presente atto.

Con un terzo motivo di impugnazione, l'appellante incidentale ha formulato una doglianza consistente nel fatto che nell'invito a dedurre gli sia stata rivolta una contestazione a titolo di colpa grave (pag. 19) con una ripartizione del danno al 50% per se stesso; al 15% per Astuni Roberto e al 35% per il Consorzio Pedemontana Veneta e Colli, mentre nell'atto di citazione, la contestazione nei suoi confronti sia stata invece qualificata come condotta "caratterizzata da dolo o, quanto meno, da colpa gravissima" (pag. 22 citazione). Ciò comporterebbe, nella prospettazione difensiva, una indebita modificazione, tra invito e citazione, del nucleo essenziale del *petitum* e della *causa petendi*.

L'eccezione è da respingere. Si tratta di qualificazioni soggettive degli stessi fatti in contestazione, rispetto ai quali in nessun modo al convenuto è stata impedito o limitato l'esercizio dei propri diritti di difesa.

Con un quarto motivo, l'appellante incidentale ha invocato l'applicabilità al caso di specie del sopravvenuto art. 21 del d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020, secondo cui "la prova del

dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso”.

La tesi difensiva è basata sull’asserita natura di interpretazione autentica della norma in questione.

Il motivo di impugnazione non può essere condiviso. In disparte la circostanza che, come poi si vedrà, la contestazione da muovere nei confronti dell’attuale appellante incidentale sia da riconnettere all’elemento soggettivo della colpa grave, che in quanto tale esclude l’ipotesi del dolo, va rilevato che, sulla scorta della consolidata e univoca giurisprudenza della Corte dei conti (Sez. I App., sent. n. 234/2020, n. 263/2020 e n. 197/2021; Sez. II App., sent. n. 95/2021, n. 30/20222 e n. 305/2022), tale disposizione, avendo natura sostanziale (e non processuale) e in difetto di diversa disciplina normativa, è stata ritenuta irretroattiva, non potendosi applicare a fattispecie verificatesi prima della sua entrata in vigore. Secondo l’appellante, la norma in questione avrebbe portata interpretativa, come tale applicabile *ex tunc*; inoltre, la responsabilità erariale avrebbe primariamente natura sanzionatoria e deterrente, e, in questo senso, il principio della retroattività della *lex mitior* in sede penale andrebbe a estendersi anche alle sanzioni amministrative (Corte cost. 63/2019).

La giurisprudenza contabile ha già avuto modo di esprimersi sulla norma invocata, in senso negativo rispetto ad un possibile effetto retroattivo della stessa. Anzitutto occorre ritenere che l’art. 21 abbia natura di norma sostanziale, e non processuale, in quanto essa “incide su uno degli elementi costitutivi della fattispecie dell’illecito

erariale e, dunque, non può spiegare effetti su vicende verificatisi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 11 disp. prel. c.c..

Sebbene il tenore letterale della disposizione sembri conferirle carattere processuale (in quanto si utilizzano termini come "prova" e "dimostrazione"), un'interpretazione logico-sistematica non può non considerare che il legislatore, in un contesto emergenziale e per finalità dichiaratamente semplificatorie, ha operato un innesto su una norma sostanziale (art. 1, comma 1, l. n. 20/1994), introducendo una nozione di dolo "erariale" a contenuto tipizzato" (Sez. II App. n.95/2021; in termini Sez. II App. nn. 304/2020 e 66/2021; Sez. I App. nn. 234/2020, 263/2020, 317/2020 e 350/2020).

Va rilevato inoltre che, se si volesse annettere valore processuale allo *ius superveniens*, in virtù del principio espresso dal brocardo latino *tempus regit actum*, la restrizione in questione non potrebbe farsi retroagire al momento in cui essa non operava per il P.M. contabile, al quale, diversamente opinando, sarebbe poi paradossalmente preclusa una integrazione probatoria in appello, giusta il disposto dell'art. 194 c.g.c. (Sez. n. 95/2021; in termini Sez. II App. nn. 263/2020 e 317/2020).

Il Collegio ritiene che, per giustificare l'applicazione della norma nella nuova formulazione anche per il passato, non sia possibile invocare i principi tipici del diritto punitivo (art. 2 c.p.) che regolano gli effetti per il reo di fenomeni modificativi di norme incriminatrici, essendo gli stessi connotati da spiccati tratti di specialità che ne limitano l'operatività al settore per il quale sono stati previsti (Corte

conti, Sez. II App. n. 304/2020).

Anche il fatto che la Corte costituzionale abbia inteso equiparare le sanzioni amministrative alle sanzioni penali, ai fini della retroattività della norma più favorevole (Corte cost. 63/2019; già in passato l'equiparazione tra sanzioni penali e sanzioni amministrative era stata ammessa in tema di ignoranza della legge da Cass. 9642/1999) non si presenta utile a modificare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza contabile, in quanto la natura solo "latamente sanzionatoria" e non sanzionatoria vera e propria della responsabilità erariale (Corte conti, Sez. II App. n., 238/2020; Cass. SS.UU. 19072/2016), con cui essa talvolta è stata definita, non fa venir meno il carattere eminentemente risarcitorio che sottende la responsabilità stessa.

Va osservato che il danno in contestazione ha contenuto esclusivamente patrimoniale, e che non viene in alcun modo in evidenza una ipotesi di responsabilità sanzionatoria pecuniaria di cui agli artt. 133-146 c.g.c..

Per i predetti motivi, e con specifico riferimento ai parametri interpretativi in precedenza esposti, occorre ritenere che l'art. 21 del d.l. n. 76/2020 non ha efficacia retroattiva, non disponendo la legge che per l'avvenire (art. 11 disp. att. c.c.). Ritiene dunque il Collegio che la tesi attorea non possa essere condivisa, in quanto priva di adeguato sostegno testuale e contrastante con il principio generale di irretroattività della legge.

Vanno ora esaminati i motivi di impugnazione svolti dalla Procura

regionale per il Veneto, appellante in via principale.

Con un primo motivo la Procura regionale ha sostenuto una responsabilità del dirigente De Donatis con particolare riferimento alla sussistenza del dolo: secondo la Procura erariale, lo stesso dirigente si sarebbe discostato volutamente e intenzionalmente dal comportamento dovuto e le attività oggetto del finanziamento pubblico sarebbero state svolte da un soggetto diverso (Marca Treviso) rispetto al soggetto beneficiario.

Con un secondo motivo di impugnazione, la Procura regionale ha sostenuto comunque la sussistenza di un comportamento qualificato da colpa grave da attribuire a De Donatis Claudio.

I due motivi di impugnazione, riguardando la materialità dei fatti e l'elemento soggettivo della condotta in contestazione, possono essere trattati in modo congiunto, unitamente anche al secondo motivo di impugnazione svolto dall'appellante incidentale.

A tale scopo, vanno esaminati i profili attinenti alla materialità dei fatti in contestazione.

Il contributo regionale in favore del Consorzio Pedemontana e Colli è stato ammesso con decreto del Direttore della Sezione Promozione economica e internazionalizzazione della Regione Veneto n. 10 del 27 febbraio 2015 (all. 11 a citazione) in favore del Consorzio Pedemontana e Colli, per il progetto *“La commercializzazione del prodotto Pedemontana veneta e Colli – Consorzio Regionale di Promozione Turistica”*, per un ammontare di euro 133.209,80, pari al 50% della spesa stimata, dando atto che

l'erogazione sarebbe avvenuta previa rendicontazione.

Da parte del Consorzio, la domanda di contributo, datata 9 febbraio 2015 (all. 12 a citazione), ha specificato trattarsi di intervento diretto allo sviluppo delle attività commerciali delle imprese associate, ivi compresa la fornitura di servizi di consulenza; alla partecipazione a iniziative ed eventi nei mercati nazionali ed internazionali, nel rispetto della programmazione regionale in materia e in accordo con la Giunta regionale; alla realizzazione di iniziative collettive di qualificazione e valorizzazione delle attività turistiche e dei servizi offerti dalle imprese associate.

Nella domanda di contributo, le azioni del progetto sono state così identificate: - individuazione attraverso affidamento di incarico di un logo della Pedemontana e Colli; - partecipazione a tutte le attività volte alla realizzazione del portale web regionale di commercializzazione; - partecipazione alla realizzazione di un centro prenotazioni comune a livello regionale, con le logiche del *dynamic packaging*, in grado di proporre l'acquisto di ogni tipo di servizio turistico offerto tramite i soci; - iniziative promozionali e pubblicitarie sia sui motori di ricerca che sui *social network* che saranno individuati, come su ogni altra azione promozionale, sul web: - predisposizione, stampa e diffusione di materiale cartaceo e multimediale che riguardi destinazioni proposte, pacchetti e prodotti turistici dell'area; - ideazione, creazione e realizzazione di visite guidate del Parco Letterario dei Colli Euganei e percorsi del gusto offerti gratuitamente al turista soggiornante nelle strutture

alberghiere associate, a supporto e motivazione incentivante del soggiorno proposto; - ideazione progettazione ed organizzazione di *workshop* tra operatori della domanda e dell'intermediazione turistica nazionale ed internazionale cui far conoscere e vivere "live" l'esperienza della vacanza nel territorio, e i *sellers* locali; - partecipazione a Fiere/*Workshop*; - organizzazione *educatour* per giornalisti ed operatori internazionali.

Nella stessa domanda di contributo, le voci di spesa sono state indicate nel seguente modo: Web e commercializzazione multimediale per euro 147.419,60; materiale promozionale per euro 46.000,00; fiere/*educatour* per euro 12.000,00; valorizzazione attività turistiche dei soci per euro 27.000,00; *Workshop* per euro 23.000,00; consulenze per euro 11.000,00; il tutto per un totale di euro 266.419,60.

Con atto (all. 14 a citazione) della Regione Veneto del 24 novembre 2016, Area Sviluppo Economico, Direzione Promozione Economica Internazionalizzazione, a firma del dott. Pietro Stellini, Direttore Vicario, è stato comunicato al Consorzio Pedemontana e Colli un preavviso di rigetto dell'erogazione del contributo, ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990. In tale atto, si possono individuare le numerose e gravi irregolarità in cui era incorso il Consorzio di promozione turistica Pedemontana e Colli e che si frapponevano all'erogazione del contributo, tra cui, con riferimento ai progressivi da 2 a 6 delle tabelle allegate al predetto documento del 24 novembre 2016:

“Si rammenta quanto previsto dalla DGR n. 2548/2014 – Allegato A - Art. 5 – pag. 6: "Per lo stesso principio, il Consorzio di Imprese Turistiche non può delegare o trasferire programmi e risorse, approvati dall'Amministrazione regionale, ad altri soggetti (di qualsivoglia natura giuridica, ancorché soci) per la promozione commerciale di singole parti del territorio su cui ricade la sua competenza..”

“Non è ammissibile l'annullamento dei giustificativi inviati con la rendicontazione in data 18 luglio 2016 e la richiesta di sostituzione con i medesimi documenti come inviati in data 31 ottobre 2016 che non chiariscono le incongruenze tra la relazione finale del progetto e la documentazione contabile giustificativa.

Parimenti non risulta comprensibile la documentazione prodotta in data 31/10/2016 quale "Allegato 2" in quanto trattasi di nota indirizzata a codesto Consorzio da parte del Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso, che peraltro si indica quale "general contractor" ponendo nel medesimo la realizzazione delle azioni progettuali, fatto contrario a quanto stabilito dal bando come precedentemente sopra descritto e inoltre quale "unico fornitore" del Consorzio Regionale Pedemontana Veneta e Colli, cosa che contrasta con la presenza di fatture di ulteriori fornitori di prestazioni e servizi. Si ricorda inoltre che l'unico soggetto avente titolo a presentare documentazione a rendicontazione, motivandola e assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato è in modo esclusivo il legale rappresentate di codesto Consorzio in indirizzo, e non altri.

Non risultano ammissibili pertanto come di seguito meglio evidenziato i documenti di costo del fornitore "Consorzio di Promozione Turistica Marca

Treviso" prodotti in data 31/10/2016. Si evidenzia, inoltre, che gli stessi sono anche privi di relativa quietanza di pagamento."

"Peraltro riguardo il Progr. 6, la fattura n. 204 del 13/06/2016 – Indaco di Dalla Costa Claudio (imp. € 10.000,00) si segnala che riporta quale scadenza di pagamento la data del 13/07/2016, successiva alla data di conclusione progetto dichiarata da codesto Consorzio.

Relativamente ai documenti di costo del fornitore "Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso", si comunica la non ammissibilità per il Progr. 2 delle tipologie di voci di spesa "Costi per due operatori specializzati" (€ 730,00) e "Costi voli aerei, visti, hotel, vitto e transfer" (€ 2.265,00).

Si rammenta, infatti, quanto previsto dalla DGR n. 2548/2014 – Allegato A - Art. 5 – pag. 5: le spese relative alla presenza delle persone accreditate dai singoli Consorzi di Imprese Turistiche alle manifestazioni per lo svolgimento dell'attività di servizio informazione e distribuzione materiale sono riconosciute solo se sostenute da dipendenti del Consorzio o da persone da esso specificatamente incaricate tramite apposita documentazione come prescritto dal Bando al medesimo articolo. Si specifica che il Consorzio a cui si riferisce è il soggetto presentatore la domanda, non ditte fornitrici di beni e/o servizi, o altre ditte terze, ovviamente."

"Relativamente al Progr. 3 non è ammissibile la voce di spesa "Tourformativi sul territorio per gli studenti degli Istituti..." (€ 3.000,00) in quanto non prevista tra le voci di spesa ammissibili dal Bando né tantomeno indicata quale azione prevista in sede di domanda di contributo.

Inoltre, codesto Consorzio non ha prodotto la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che per la partecipazione alle fiere ed eventi di promozione per i quali si richiede il contributo non fosse presente la Regione del Veneto con un proprio stand, come stabilito all'art. 4 "Tipologia dei progetti e tempi di realizzazione" alla voce "Tipologie di attività", punto a).

Si ricorda, comunque, che il Bando all'art. 2 prevede la percentuale massima del 47% del costo per quanto concerne la partecipazione a iniziative ed eventi nei mercati nazionali ed internazionali, nel rispetto della programmazione regionale in materia e in accordo con la Giunta regionale,

Non è stata fornita una Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte di UNPLI Veneto, relativamente al fatto di non aver ottenuto altri finanziamenti pubblici per quanto oggetto di fatturazione (Ft. n. 04/2016).

Infine, sempre in relazione ai progr. da 2 a 6, non è stato prodotto un prospetto analitico dei pagamenti che concorrono all'importo complessivo, poiché le quietanze riguardano pagamenti cumulativi per i quali manca una attribuzione analitica.

Progr. 14: mancano, per ciascuna voce citata nella descrizione, le fatture degli effettivi fornitori di beni e/o servizi così come individuati nella relazione parte integrante della rendicontazione di spesa per i motivi e nelle modalità precedentemente segnalati,

Manca la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la partecipazione alle fiere ed eventi di promozione per i quali si richiede il contributo non fosse presente la Regione del Veneto con un proprio stand, come stabilito all'art. 4 "Tipologia dei progetti e tempi di realizzazione"

alla voce "Tipologie di attività", punto a).

Infine, alcune iniziative (es. Primavera del Prosecco), sono state già oggetto di contributi da parte della Regione Veneto, e manca in proposito una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del legale rappresentante di codesto Consorzio, che le azioni e le relative spese presentate a rendicontazione non sono state oggetto di altri diversi contributi pubblici."

Dall'atto di citazione e della documentazione ivi allegata, si desume la seguente ricostruzione dei fatti successivi:

"Il Consorzio, con nota del 05/12/2016 (prot. reg n. 476468 del 06/12/2016 – doc. 15), riscontrava la richiesta trasmettendo ulteriore documentazione ad integrazione e in sostituzione di quella in precedenza allegata alla domanda.

Esaminata la documentazione suddetta, l'ufficio, ritenendo che il programma di investimento non fosse stato realizzato e correttamente rendicontato per almeno il 60% del costo dichiarato ed ammesso ad agevolazione (le spese ammesse e correttamente documentate ammontavano appena a € 35.936,00), predisponendo sia la bozza del provvedimento di revoca del contributo (doc. 16) sia la conseguente determina dell'UO Supporto di Direzione del Direttore (dott. Mario Richieri) che veniva resa disponibile per la firma a decorrere dal 21/04/2017 (doc. 17 e doc. 18).

Inspiegabilmente, tuttavia, i provvedimenti suddetti non venivano mai formalmente adottati; la proposta di DGR n. 179 del 02/03/2017 (cit. doc 16) che avrebbe dovuto disporre la revoca del contributo, (regolarmente iscritta alla Segreteria di Giunta) veniva restituita senza essere sottoposta

alla Giunta regionale.

Nel marzo del 2017 veniva espressamente chiesto dall'Assessore di riferimento alla Direzione competente di soprassedere all'adozione dei provvedimenti di revoca sull'assunto che si sarebbero resi necessari ulteriori approfondimenti. (doc. 19 e doc. 20).

Stando a quanto riferito dal responsabile del procedimento, dott. Pier Antonio Nicoletti, nei primi giorni di novembre 2017, il nuovo Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, dott. Claudio De Donatis, una volta insediatosi, chiedeva, per le vie brevi, che gli venisse consegnato il fascicolo istruttorio relativo al Consorzio di Imprese Turistiche Pedemontana Veneta e Colli.

Il nuovo Direttore, esaminati gli atti, predisponendo un verbale di rendicontazione, che risulta privo di data, (doc. 21), nel quale dichiarava che tutti i rilievi in precedenza sollevati dalla Struttura regionale potevano ritenersi superati.

Successivamente, in data 23 novembre 2017, a distanza di un anno e, comunque, oltre il termine annuale previsto dal bando (che era scaduto il 19 giugno 2016), il Consorzio di Imprese Turistiche Pedemontana Veneta e Colli chiedeva che gli fosse erogato il saldo del contributo (prot. reg. n. 494035/2017) (doc. 22), protocollando la medesima domanda già presentata a luglio 2016 (cit. prot. n. 277481).

Con Decreto n. 108 del 15/12/2017 (doc. 23) il Direttore, dott. De Donatis, disponeva di impegnare e liquidare al Consorzio di Imprese Turistiche "Pedemontana Veneta e Colli- consorzio regionale di promozione turistica", a titolo di contributo per la realizzazione del

progetto “la commercializzazione del prodotto Pedemontana Veneta e Colli” la somma di € 80.050,47, a saldo del contributo inizialmente assegnato con DDR n. 10/2015 e quantificato in € 133.209,80. La spesa veniva disposta con atto n. 2018/003764 del 05/03/2018 - n. cartaceo 43. (doc 24).”

Si possono trarre, dalla sequenza dei fatti, le seguenti osservazioni: non vi è dubbio che il dirigente De Donatis, soprattutto nel “verbale di rendicontazione” (doc. 21) a sua firma in qualità di responsabile del procedimento, abbia inteso superare tutti i numerosi e insormontabili ostacoli che si frapponevano all’erogazione del contributo, con un comportamento connotato quanto meno da colpa grave, stanti le rilevanti violazioni compiute e il discostamento dal comportamento che invece doveva essere tenuto.

Ed infatti nella citazione si possono chiaramente ricavare i tratti della contestazione mossa al dott. De Donatis:

“nonostante le integrazioni e le interlocuzioni che il Consorzio Pedemontana e Colli ha avuto con la Direzione competente, anche a seguito del preavviso di diniego inviato dalla Regione, al momento dell’erogazione del contributo, in base alle disposizioni sopra riportate il contributo non poteva essere liquidato.

1. Nello specifico:

a) ai fini della rendicontazione sono state prodotte 5 fatture emesse in data 10/06/2016, per l’importo complessivo di euro 98.000, che sono risultate prive di quietanza di pagamento. Le fatture suddette sono state emesse dal Consorzio di promozione turistica Marca Treviso (e non dal Consorzio

assegnatario del contributo). Si ribadisce che il Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso non è un consorzio di imprese turistiche costituito ex legge regionale n. 11/2013 ma è un consorzio di promozione turistica costituito ai sensi della legge regionale n. 33/2002;

b) le 5 fatture di spesa del 10/06/2016 (n. 74/01; 75/01; 76/01; 77/01; 78/01) sono state emesse dal Consorzio Marca Treviso per prestazioni che lo stesso, a sua volta, avrebbe ottenuto da vari fornitori. Tali prestazioni sono poi state ri-fatturate al Consorzio Pedemontana. Le fatture suddette, tuttavia, non potevano essere ammesse a rendicontazione in quanto il Consorzio Marca Treviso, per espressa previsione dello statuto, non avrebbe potuto fornire servizi a soggetti diversi dai suoi consorziati. (doc. 31).

Peraltro, i documenti fiscali sopra elencati non contenevano nell'oggetto alcun riferimento al progetto denominato "Commercializzazione del prodotto della pedemontana veneta e colli" ma si riferivano a singoli progetti/eventi organizzati dal Consorzio Marca Treviso con altre denominazioni",

In particolare:

- la fattura 74/01 del 10/06/2016 (doc. 32), relativa all'evento "Workshop Mosca e Mitt 2016" tra l'altro, si riferiva alle spese di viaggio (voli aerei, vitto e transfer per € 2.265,00) di un soggetto totalmente estraneo sia al Consorzio Pedemontana sia alla ditta Valsana Servizi. Tuttavia, il bando prevedeva che le spese relative alla presenza delle persone accreditate dai singoli consorzi alle manifestazioni avrebbero potuto essere riconosciute solo se sostenute da dipendenti del consorzio o da persone da esso specificamente incaricate, tramite apposita documentazione e secondo

precise indicazioni fornite dal bando. Alla documentazione giustificativa della spesa avrebbe dovuto essere allegata la dichiarazione che attestava lo status del personale incaricato.

- la fattura 75/01, del 10/06/2016 (doc 33), dell'importo complessivo di € 28.000 oltre IVA – alla quale erano allegate le fatture emesse dai vari fornitori del Consorzio MARCA TREVISO - faceva riferimento al Progetto “Primavera del Prosecco Superiore”. Tale manifestazione era stata organizzata anche negli anni precedenti indipendentemente ed a prescindere dal progetto di valorizzazione della zona pedemontana e colli. È emerso che, l'8 giugno 2016, ovvero due giorni prima della data riportata nella fattura 75/01, il Consorzio Marca Treviso sollecitava l'UNPLI Treviso a trasmettere il progetto Primavera del Prosecco Superiore e chiedeva la lista dei fornitori che, stando agli accordi, avrebbero emesso le fatture relative alle prestazioni che sarebbero state poi rifatturate al Consorzio Pedemontana (doc. 34).

- analoghe considerazioni valgono per la fattura 76/01 del 10/06/2016 (doc. 35) di € 20.000,00 oltre IVA (alla quale è allegata la fattura emessa da una impresa con sede a Mosca sempre nei confronti del Consorzio di promozione turistica MARCA TREVISO). Tale fattura, emessa con riferimento al progetto “Prosa – Prosecco e Rosa 2016” si riferisce all'organizzazione di un evento organizzato annualmente che si sarebbe svolto solo il 09/07/2016 e, dunque, oltre i termini previsti per la conclusione delle attività rendicontabili. Anche con riferimento a tale evento, con mail dell'08 giugno 2016, l'ufficio contabilità del Consorzio Marca Treviso chiedeva al ristorante Cà del Poggio un elenco dettagliato

dei fornitori delle prestazioni da rifatturare al Consorzio Pedemontana (doc. 36);

- la fattura n. 77/01 del 10/06/2016 (doc. 37) dell'importo complessivo di € 25.000,00 oltre IVA (a cui era allegata la fattura emessa da impresa con sede a Mosca nei confronti del Consorzio di promozione turistica MARCA TREVISO) faceva riferimento al Progetto "Festival Musicale sulle vie del Prosecco". Le brochure realizzate per pubblicizzare l'evento si riferivano ad attività promozionali diverse da quella per la quale il Consorzio Pedemontana Veneta e colli aveva presentato la rendicontazione;

- la fattura n. 78/01 del 10/06/2016 dell'importo complessivo di € 20.000 oltre IVA, (alla quale sono allegate le fatture emesse da diverse imprese sempre nei confronti del Consorzio di promozione turistica Marca Treviso), faceva riferimento al progetto "Cycling in the Venice Garden 2015". (doc. 38). Anche con riferimento a tale evento, con mail del 13 giugno 2016, l'ufficio contabilità Marca Treviso, nell'inviare all'associazione Prosecco cycling il modello di dichiarazione aiuti de minimis, sottolineava di essere ancora "...in attesa di ricevere anche, relativamente ai fornitori del progetto, nel dettaglio, quanto oggetto di fatturazione." (doc. 39). Tra le voci riportate nella fattura suddetta veniva inserita la voce "attività di organizzazione complementari". Tale attività risulta essere stata compiuta da un'associazione sportiva dilettantistica (Prosecco Cycling) che avrebbe curato, per l'importo di 8.000 euro, il marketing e la distribuzione di materiale oltre che l'organizzazione di spazi espositivi e la distribuzione di gadget pubblicitari relativi al progetto "cycling in the venice garden 2015" (vedi fattura n. 7 del 10 giugno 2016 emessa dalla associazione suddetta). È

evidente che un'associazione sportiva dilettantistica, ammesso che possa legittimamente fornire tali prestazioni, è del tutto priva dei requisiti di professionalità e della specializzazione richiesti dal bando. Dalla corrispondenza acquisita dalla Guardia di Finanza (cit doc. 39 e doc. 40) è emerso, in effetti, che l'associazione Prosecco Cycling era stata individuata inizialmente tra i beneficiari finali del contributo tanto che, con mail del 13 giugno 2016 era stata invitata a trasmettere la dichiarazione "aiuti de minimis" dalla segreteria del consorzio Marca Treviso. Le prestazioni fatturate poi dalla Prosecco Cycling in origine erano state fornite dalla DM sas di Merlo Luciano.

Invece, stando alla fattura del 10.6.2016 emessa dall'associazione sportiva, allegata alla fattura 78/2016 emessa dal consorzio Marca Treviso, l'associazione sportiva dilettantistica risulta tra i fornitori dell'evento Cycling Venice, in sostituzione della società FREEDOM di Massimo Stefani che, in un primo momento, aveva emesso fattura per le stesse prestazioni e poi ha emesso una nota di credito con riferimento alla fattura suddetta. Quale beneficiaria dell'attività in questione è stata indicata la D.M. sas di Merlo Luciano.

c) La fattura n. 204 del 13/06/2016, emessa dalla ditta Indaco di Dalla Costa Claudio per € 10.000 (allegata sempre alla fattura 78/01 del 10/06/2016), non era stata quietanzata tanto che riportava, quale data di scadenza del pagamento, il 13/07/2016, ovvero una data successiva a quella di conclusione del progetto;

d) Come l'evento "Prosa – Prosecco e Rosa", anche la "realizzazione del video "Storia d'amore di Giulietta e Romeo in terra vicentina" si colloca tra

le attività effettuate oltre i termini di chiusura del progetto (19/06/2016).

Le riprese, infatti, sono state effettuate nella giornata di domenica 03 luglio 2016 (doc. 41). La fattura n. 30/2016 della "ADIMORA Progettazione Integrata" e la fattura n. 22/2016 di BEDIN Alberto, risultano pertanto "retrodatate" al 17 giugno 2016 (doc. 42);

e) nemmeno i costi relativi alla fattura n. 9/2016 del 31 maggio 2016 dell'importo di euro 3.000 (cit. doc. 33) emessa dal Consorzio Pro Loco Quartier del Piave potevano essere ammessi a rendiconto. Tale fattura, relativa al "tour formativo" organizzato per gli studenti di tre istituti scolastici inserita dal Consorzio Marca Treviso tra le voci indicate nella fattura n. 75/01 del 10.06.2016 e, successivamente, utilizzata dal Consorzio Pedemontana Veneta e Colli per la rendicontazione finale delle spese, si riferiva ad un'attività che esulava da quelle previste nella domanda di contributo;

f) Il verbale di rendicontazione a firma del Dott. Claudio De Donatis, con il quale sono state ammesse tutte le fatture emesse nei confronti del Consorzio di Imprese Turistiche "Pedemontana Veneta e Colli", era privo di data e protocollo e non risulta sottoscritto dal responsabile del procedimento (cit. doc. 21);

g) L'atto di liquidazione di spesa n. 2018/003764 risultava privo della sottoscrizione dell'Istruttore Verificatore (cit. doc. 24);

h) la documentazione presentata dal Consorzio appariva irregolare anche con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di notorietà e priva delle descrizioni di dettaglio richieste dal bando; inoltre, non sono stati reperiti atti, provvedimenti, deliberazioni, corrispondenza di qualsiasi tipo in

merito al progetto in parola, fatta eccezione per lo scambio di note volte a "perfezionare" la documentazione fiscale da portare a rendiconto."

La copiosa produzione documentale, sopra richiamata, mostra le numerose, gravi e insuperabili irregolarità che non potevano permettere, neanche dopo le integrazioni del Consorzio, la liquidazione del contributo e che avrebbero viceversa imposto al dirigente De Donatis di procedere alla revoca del contributo.

Le deduzioni svolte dall'appellante incidentale De Donatis nel proprio atto (pag. 28-32) si presentano palesemente inadeguate rispetto alle evidenti divergenze del contenuto del progetto ammesso al contributo con riferimento alle attività per cui veniva presentato il rendiconto ai fini della liquidazione, divergenze che si riassumono nella estraneità di talune iniziative, come quelle a titolo esemplificativo relative al Prosecco, rispetto al contenuto essenziale del progetto inerente: individuazione di un logo della Pedemontana e Colli, realizzazione di portale web regionale e di un centro prenotazioni a livello regionale, iniziative promozionali e pubblicitarie sui motori di ricerca, sui social network e sul web, diffusione di materiale cartaceo e multimediale per proposte, pacchetti e prodotti turistici dell'area, visite guidate del Parco Letterario dei Colli Euganei, organizzazione di *workshop* tra operatori della domanda e dell'intermediazione turistica nazionale ed internazionale partecipazione a Fiere/*Workshop* e organizzazione di incontri per giornalisti ed operatori internazionali.

Tra le gravi violazioni compiute dal dirigente De Donatis in vista

dell'indebito superamento di tutti i numerosi ostacoli che si frapponevano alla liquidazione del contributo in contestazione, si può richiamare, a titolo puramente esemplificativo, l'attestazione inserita dal medesimo dirigente nel verbale di rendicontazione (doc. 21 all. a citazione), in ordine al fatto che *“L'attività svolta dal Consorzio di promozione turistica Marca Treviso non è configurabile come attività trasferita dal Consorzio titolare del progetto ma trattasi di contratto di fornitura regolarmente fatturato e quietanzato”*. Tale affermazione è stata compiuta dal dirigente in assenza della produzione di un contratto ed è pertanto priva di fondamento.

Come già ricordato, l'attività svolta dal Consorzio beneficiario del contributo è stata inoltre finalizzata al compimento di azioni, come quelle relative al sostegno del Prosecco, che complessivamente sono risultate palesemente e gravemente divergenti rispetto alle azioni oggetto della domanda di contributo per *“La commercializzazione del prodotto Pedemontana veneta e Colli – Consorzio Regionale di Promozione Turistica”* e del successivo decreto di ammissione del contributo stesso, come in precedenza indicate.

Si deve quindi ritenere che la condotta del dirigente De Donatis debba qualificarsi connotata dall'elemento soggettivo della colpa grave, per l'evidente e ingiustificabile discostamento del comportamento da lui tenuto rispetto alla condotta in concreto esigibile, dovendosi inoltre escludere la sussistenza di qualsiasi ipotesi di *compensatio lucri cum damno*, stante la palese divergenza delle attività compiute dal Consorzio rispetto a quelle ammesse a

contributo.

Ritiene pertanto la Corte che vada riconosciuta la responsabilità di De Donatis Claudio, a titolo di colpa grave, commisurando il danno, in considerazione del fatto che nella citazione sono stati individuati tre soggetti responsabili e che due di questi hanno definito le proprie posizioni con il rito abbreviato, in un terzo dell'intera somma contestata di euro 80.050,47, pari quindi ad euro 26.683,49.

I motivi di appello formulati dalla Procura regionale sono quindi meritevoli di accoglimento, nei termini in precedenza delineati, mentre i motivi dell'appello incidentale si mostrano infondati.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso: ne consegue che l'appello principale della Procura regionale va parzialmente accolto, con determinazione del danno in euro 26.683,49 a carico di De Donatis Claudio e che l'appello incidentale di De Donatis Claudio va respinto.

Le spese seguono l'esito del giudizio e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando nei giudizi iscritti al n. **60959** del ruolo di Segreteria, di cui si dispone, preliminarmente, la riunione ex art. 184 c.g.c., accoglie parzialmente l'appello proposto dalla Procura regionale Veneto nei confronti di **DE DONATIS Claudio**, e,

per l'effetto, ridetermina l'entità del danno, a carico dello stesso ed in favore della Regione del Veneto, in euro 26.683,49 (ventiseimilaseicentoottantatre/49), oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo. Rigetta l'appello incidentale di De Donatis Claudio. Liquidà le spese di giudizio in euro 168,00 (centosessantotto/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

Fabio Gaetano Galeffi



FABIO GAETANO GALEFFI
11.06.2025 15:03:05
GMT+02:00

IL PRESIDENTE

Enrico Torri



ENRICO TORRI
CORTE DEI CONTI
11.06.2025
14:24:42
GMT+01:00

Depositata in Segreteria il 11/06/2025

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi



MASSIMO
BIAGI
11.06.2025
15:40:46
GMT+02:00



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

DECRETO

Sull'istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 84/2025 emessa dalla Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello in data 11.06.2025, sugli appelli riuniti iscritti al n. **60959** del ruolo generale, depositata in data 07.07.2025 dalla **Procura generale presso la Corte dei conti**.

Vista l'istanza di correzione dell'errore materiale depositata, tesa ad ottenere la rettifica della liquidazione delle spese di giustizia, quantificate nel dispositivo della sentenza n. 84/2025 a pag. 29 in euro 168,00 (centosessantotto/00) anziché in euro 208,00 (duecentootto/00), come correttamente indicato nella nota delle spese di giustizia;

Vista l'adesione di controparte alla correzione, manifestata mediante atto formale depositato il 10.07.2025 dagli avvocati Andrea Pavanini e Valeria Zambardi, in qualità di difensori di De Donatis Claudio;

Considerato

-che il primo comma dell'art. 113 c.g.c. attribuisce natura amministrativa al procedimento di correzione di errore materiale e specifica che lo stesso non costituisce giudizio autonomo;

-che il secondo comma della medesima disposizione prevede che *"Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto"*;

-che, nel caso in esame, avendo ottenuto l'assenso alla correzione dell'altra

parte, De Donatis Claudio, è possibile procedere all'accoglimento della su
menzionata istanza

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello,
accoglie l'istanza in epigrafe per la correzione dell'errore materiale sugli
appelli riuniti iscritti al n. **60959** del ruolo generale, e, per l'effetto, dispone
la correzione della sentenza della Corte dei conti - Sezione Prima
Giurisdizionale Centrale di Appello n. 84/2025, depositata in data
11.06.2025, sostituendo, alla pag. 29 della stessa, la cifra "168,00
(centosessantotto/00)" con la cifra "208,00 (duecentootto/00)".

Dispone l'annotazione del presente decreto sull'originale del
provvedimento, ai sensi dell'art. 113 c.g.c., quinto comma, nonché la
comunicazione dello stesso alle parti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così provveduto in Roma, in data 23 luglio 2025.

IL PRESIDENTE

Enrico Torri



ENRICO TORRI
CORTE DEI
CONTI
23.07.2025
11:08:44
GMT+01:00

Depositato in Segreteria il 23/07/2025

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi



MASSIMO BIAGI
23.07.2025
12:59:47
GMT+02:00